

3.1 DOCUMENTI CONSOB

1. Attestazione degli ordini

(art. 21 d. lgs. n. 58/1998 e art. 60 regolamento intermediari)

• attestazione cartacea e registrazione su nastro magnetico

L'art. 60 regolamento intermediari prevede l'obbligo del rilascio di una attestazione cartacea da parte dell'intermediario solo nel caso in cui l'ordine venga ricevuto dal medesimo operatore presso la propria sede legale o dipendenza, o al di fuori di queste dal promotore finanziario, contemplando un regime specifico in caso di ordine impartito per via telefonica che non prevede la consegna di una attestazione, ma solo la registrazione dell'ordine su nastro magnetico o altro supporto equivalente.

risp. ques. n. 68688/2000

• ordini via internet

L'intermediario che riceve un ordine di negoziazione tramite internet è tenuto a rilasciare al cliente l'attestazione di cui all'art. 60, comma 1, regolamento intermediari avvalendosi della stessa rete Internet, con l'avvertenza che le modalità tecniche utilizzate dovranno consentire al cliente di acquisire la disponibilità dell'attestazione su supporto duraturo.

risp. ques. nn. 98063298/1998 e 30396/2000